



Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



ORDINANZA N° 133 del 17.05.2021

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E PULIZIA AREE INCOLTE

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Considerato che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche;

Ritenuto necessario effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" ;

Vista la L.R. n. 51/2017 "Norme di attuazione della L. 353/21-11-2000 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il titolo III del D.Lgs. n. 139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 Norme in materia ambientale;

ORDINA

ART.1

Durante il periodo compreso tra il 31 Maggio ed il 30 Settembre 2021 è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Roseto Capo Spulico:

- Accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- abbandonare rifiuti in discariche abusive;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.



Comune di Roseto Capo Spulico - Via N. Converti, 2 87070 – Roseto Capo Spulico (CS)
Tel. 0981/913341 – Fax 0981/913005 P.Iva 01565420781





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza

ASSOCIAZIONE



ART. 2

I proprietari e/o conduttori di aree incolte di qualunque genere, di agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di suoli edificatori, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree di pertinenza, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia, da eseguirsi non appena se ne verifichi la necessità, dovranno comunque essere effettuati costantemente nel periodo sopra indicato all'art.1, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

ART. 3

I proprietari e/o conduttori di campi a culture cerealicole e foraggere, a conclusione delle operazioni di mietitura, dovranno realizzare entro il 31 maggio di ogni anno una fascia perimetrale di mt. 15,00 sgombra di ogni residuo di vegetazione.

I proprietari, affittuari o conduttori dei terreni incolti hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, una fascia protettiva priva di residui di vegetazione della larghezza di mt. 5,00, lungo tutto il perimetro del fondo.

I proprietari, affittuari o conduttori di superficie boschive sono obbligati a tenere una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno mt. 5,00, libera di specie erbacee.

I proprietari, gli affittuari, conduttori di superficie adibite a pascolo hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno mt. 5,00.

ART. 4

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.

ART. 5


I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00;





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



ART. 6

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

SANZIONI

1. nel caso di violazione della presente ordinanza sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis TUEL;
2. nel caso di mancato diserbo delle aree incolte, di cui all'art. 2 della presente ordinanza, sarà elevata una sanzione pecuniaria di € 300,00;
3. nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio durante il periodo dal 31 Maggio al 30 Settembre 2021 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.
4. Restano ferme, in quanto applicabili, le sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 51/2017 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)".

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, inserita nel sito istituzionale del Comune, nonché affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale. Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri di Roseto Campo Spulico, alla Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza, entro 60 gg. dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso dinanzi al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 gg., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO



Avv. Rosanna Mazzia

